

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI “SPORTIVI PROFESSIONISTI”

1. NORMATIVA

Art. 16, Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (come modificato dall’art.5, co. 1, D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito in legge in data 27/06/2019)

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e per **i quattro periodi successivi**. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per **ulteriori cinque periodi** di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano **per ulteriori cinque periodi** di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.

4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.

5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.

5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono

accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.

5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio per l'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0.5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di governo delegata per lo spor e di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3>>.

Legge sul professionismo sportivo, n.91 del 23 marzo 1981.

Articolo 2 “Professionismo sportivo”

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni

stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

2. CONDIZIONI

Lo sportivo professionista che si trasferisce in Italia e sposta la propria residenza fiscale nel nostro paese ha diritto a godere del regime fiscale agevolato e di detassare al 50%, ai fini IRPEF, i redditi prodotti da lavoro dipendente in Italia, (così come previsto dall'art. 5-quater del D.L. 34/2019) con conseguente tassazione del reddito imponibile nella sola misura del 50%.

Questo significa che la tassazione verrà calcolata solo sul 50% dello stipendio percepito dallo sportivo professionista, **potendo godere di una detassazione per 5 anni del 50% del reddito di lavoro dipendente**, tassazione che potrà essere **aumentata per ulteriori 5 anni** nel caso in cui lo sportivo professionista abbia almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo (COMMA 3BIS), e per ulteriori cinque anni nel caso in cui lo sportivo professionista diventi proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. (5+5+5).

Tuttavia, per usufruire di queste agevolazioni i calciatori professionisti dovranno rispettare le due condizioni previste dal comma 1 dell'art 16 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (come modificato dall'art.5, co. 1, D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito in legge in data 27/06/2019 e che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 29 giugno 2019 per entrare in vigore domenica 30 giugno 2019), ovvero:

- 1) aver avuto una residenza fiscale all'estero per almeno due anni precedenti al trasferimento in Italia; e l'impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno due anni successivi al trasferimento;
- 2) lo svolgimento dell'attività lavorativa prevalentemente in Italia

3. PERCENTUALI DI AGEVOLAZIONI FISCALI

- a) **50% ORDINARIO – 5 ANNI:** Le disposizioni dell'art. 16 citato si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi (COMMA 3);

- b) **ULTERIORE 50% - 5 ANNI:** Le disposizioni dell'art. 16 citato si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo (COMMA 3BIS);*
- c) **ULTERIORE 50% - 5 ANNI:** Le disposizioni dell'art. 16 citato si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;*
- d) **POSSIBILITA' DI ARRIVARE A UN TOTALE DI 15 ANNI (5+5+5)***

4. ESCLUSIONI

A puro titolo informativo, si rammenta che nella formulazione del testo originario (poi modificato in sede referente) era stata prevista un'ulteriore riduzione del reddito imponibile per gli sportivi professionisti (pari al 90%) nel caso in cui il trasferimento in Italia avveniva in una delle regioni del Sud-Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). Infatti il trasferimento in una di queste regioni del Meridione comportava la detassazione al 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia, con conseguente tassazione del reddito imponibile nella sola misura del 10%.

Nella formulazione attuale, però, agli sportivi professionisti non si applicano le disposizioni che riconoscono:

- **la maggiorazione dell'agevolazione spettante ai lavoratori impatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno (disposizioni di cui ai commi 5-bis dell'art. 16 Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)**
- **la maggiorazione prevista in caso di più figli a carico (disposizioni di cui ai commi 3-bis, quarto periodo dell'art. 16 Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.**

5. ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Nel primo paragrafo del comma 5-quinquies viene specificato che l'esercizio per l'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un **contributo pari allo 0.5 per cento della base imponibile**.

6. DECORRENZA – 1 GENNAIO 2020

Al comma 2 dell'art. 5 D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito in legge in data 27/06/2019 viene espressamente previsto:

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 giugno 2019).

In definitiva, le suddette agevolazioni fiscali si applicano a tutti gli sportivi professionisti che trasferiscono la residenza in Italia dal 1° gennaio 2020.

Lecce, 28 giugno 2019

Avv. Maurizio Villani

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it